



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Valutazione e Controlli

30 giugno 2020

Presentazione	1
OIC (Organismo Italiano di Contabilità)	2
OIV (Organismo Italiano di Valutazione)	7
Principi di revisione	10
Controlli interni	15

Presentazione

Cara/o collega,

abbiamo il piacere di presentarti il dodicesimo numero dell'Informativa "Valutazione e controlli" con l'obiettivo di portare alla tua attenzione alcuni elementi di interesse in materia di Principi Contabili Italiani, Principi Italiani di Valutazione, Principi di revisione e Controlli Interni.

Nel dettaglio, nella sezione dedicata ai Principi Contabili Nazionali, si fa un richiamo all'OIC 33, con il quale l'Organismo di Contabilità ha portato a termine il progetto di transazione agli OIC per le imprese che adottano gli IFRS. In relazione agli ultimi eventi, ci si è soffermati, inoltre, sull'analisi dell'impatto dell'emergenza sanitaria da COVID-19, richiamando il documento di ricerca redatto dalla Fondazione Nazionale Commercialisti e da S.I.D.R.E.A, la Comunicazione dell'Organismo di Contabilità relativa all'OIC 9, il Documento interpretativo n. 6, sempre dell'Organismo di Contabilità, con cui si analizzano le "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" in relazione al D.L. n.23/2020 e, per finire, il documento di ricerca redatto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il Consiglio Nazionale in ordine al trattamento contabile relativo alla cancellazione dell'imposta IRAP.

Tra i temi attenzionati nella sezione sui Principi Italiani di Valutazione, si riporta il documento edito dall'OIV con il contributo del CNDCEC. L'obiettivo del documento è stato quello di esaminare, attraverso un confronto tra esperti, gli aspetti più controversi in fase di valutazione e di identificare le soluzioni più consone in base allo specifico contesto valutativo.

Nella sezione dedicata ai principi di revisione, invece, tra gli argomenti trattati, vi è il documento congiunto CNDCEC e FNC sull'attività svolta dai sindaci-revisori ai tempi dell'emergenza COVID-19, oltre al documento del CNDCEC relativo al primo incarico di revisione legale nelle nano-imprese. Con quest'ultimo documento si vogliono fornire alcune indicazioni per il sindaco-revisore nominato in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 14/2019.

L'informativa si chiude con un paragrafo dedicato ai controlli interni, in cui viene analizzata una pronuncia del Giudice del registro delle Imprese, in merito all'iscrizione della delibera assembleare di nomina dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico), in quanto carente del requisito di professionalità specifica rappresentato dalla iscrizione nel registro dei revisori legali di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 39/2010.

Come ogni informativa, la sua lettura è facilitata dalla presenza di collegamenti ipertestuali per richiamare documenti di legge, di prassi e di dottrina.

Con la speranza di averTi offerto nuovi spunti di riflessione, ti auguro buona lettura.

Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,
Principi contabili e di valutazione,
Sistema di amministrazione e controllo*



La predisposizione del bilancio alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

Pubblicazione OIC 33, Passaggio ai principi contabili nazionali

In data 25 marzo 2020 l'OIC ha pubblicato l'[OIC 33, Passaggio ai principi contabili nazionali](#), con il quale lo *standard setter* nazionale ha portato a termine il proprio progetto sulla gestione contabile della transizione agli OIC, iniziato ben prima del periodo dell'emergenza sanitaria nel 2012 (periodo in cui si verificò più di un caso di *delisting*) e quindi ripreso a seguito della pubblicazione del D.Lgs. 145/2018 che ha reso facoltativa l'adozione degli IFRS per i soggetti che non quotano i propri titoli in mercati regolamentati, rendendo nuovamente di attualità il tema.

Il documento è rivolto a tutte le società che "passano" ai principi contabili nazionali OIC, *in primis*, appunto, a tutte le società che "retrocedono" dagli IFRS, anche se l'OIC 33 trova eguale adozione nel caso di società che transitano alle norme "nazionali" provenendo da diversi sistemi contabili (per es., Us Gaap o altri principi contabili "locali").

La finalità del principio consiste nel definire l'impatto determinato dall'adozione dei principi contabili nazionali, rideterminando sia la situazione patrimoniale alla data del passaggio, sia la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'esercizio comparativo presentato.

La data di transizione coincide con la data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio ITA GAAP. In sostanza, le società che producono il primo bilancio OIC *compliant* al 31 dicembre 2019 (egualmente da portare in approvazione con la nuova tempistica del Decreto "Cura Italia" entro il 30 giugno 2020)

trovano la propria data di transizione nel 1° gennaio 2018.

In base, quindi, all'impostazione dell'OIC 33, la società che adotta per la prima volta i principi OIC applica tali previsioni retroattivamente ("torna indietro") alla data di transizione, imputando a tale data l'effetto del passaggio al patrimonio netto. Tale effetto deve essere determinato al netto della fiscalità differita.

Si ha un effetto derivante dal passaggio nel momento in cui la determinazione quantitativa delle poste porti con l'adozione dei principi contabili nazionali a risultanze difformi rispetto a quanto precedentemente determinato con il precedente *set* di norme.

L'applicazione retroattiva trova un limite nei casi in cui la rideterminazione:

- non sia fattibile nonostante ogni ragionevole sforzo;
- sia "eccessivamente onerosa", ossia "comporta il sostenimento di spese sproporzionate rispetto al beneficio informativo che ne deriva" (OIC 33, par. 10);
- produce effetti irrilevanti, ovvero - come disposto genericamente per l'applicazione delle norme contabili (art. 2423, co. 4, c.c.) - la non applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali non incide sulla rappresentazione veritiera e corretta (in questo caso) della situazione patrimoniale di apertura.

Stante l'importanza dell'operazione, sono richieste apposite informazioni. Nella nota integrativa sono fornite, quindi, le seguenti indicazioni:



- una riconciliazione del patrimonio netto, che evidenzia le principali differenze (al lordo dell'effetto fiscale) che hanno impattato alla data di transizione e di chiusura del bilancio comparativo nonché una riconciliazione del conto economico (comparativo e di quello complessivo);
- l'elenco delle voci per la cui determinazione la società si è avvalsa delle esenzioni;
- l'elenco delle voci non rideterminate retroattivamente per le motivazioni già esposte;
- qualora la società si sia avvalsa dell'esenzione per la determinazione delle aggregazioni aziendali, informazioni sulla modalità di determinazione dell'avviamento.

FNC/Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia aziendale, Pubblicazione del Documento di ricerca "L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali. Prime indicazioni"

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in collaborazione con la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA), ha pubblicato in data 20 aprile 2020 il Documento di ricerca "[L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali. Prime indicazioni](#)".

Il documento rappresenta un primo contributo scientifico volto ad analizzare, tenendo in considerazione anche il contesto normativo definito dal legislatore dell'art. 7 del D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 ("Decreto Liquidità"), l'applicabilità dell'assunto della continuità

aziendale e di alcune norme dei principi contabili nazionali principalmente interessate.

In termini generali, il documento osserva che la *ratio* dell'intervento normativo esposta nella Relazione illustrativa al decreto, consiste essenzialmente nel neutralizzare per i bilanci degli esercizi 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal COVID-19 «...consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020».

In tale contesto, il legislatore si è preoccupato di evitare che le società applichino criteri "deformati" in una situazione che appare eccezionale e (speriamo) temporanea.

Ciò detto, con riferimento all'applicazione della norma temporanea (bilanci 2019 e 2020) il documento indica che "... si potrebbero ipotizzare i seguenti scenari:

1. in presenza del presupposto di continuità:
 - a. non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medicale), si cita l'esistenza del COVID-19 nell'informativa sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta;
 - b. ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell'informativa quali sono tali incertezze e le misure che l'impresa sta adottando (per esempio, CIG, moratorie, etc.);
2. in assenza del presupposto di continuità aziendale:
 - a. se legata agli effetti dell'emergenza del COVID-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e



dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;

- b. se non legata agli effetti dell'emergenza del COVID-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi "deformati", e in base alle indicazioni contenute nell'OIC 11".

Particolare rilievo è dato all'informativa della nota integrativa nonché al ruolo di comunicazione finanziaria che la relazione sulla gestione dovrebbe svolgere con riferimento alla "prevedibile evoluzione della gestione" e all'analisi dei rischi.

Sono, ancora, esaminati temi di interesse per la gestione aziendale e per la predisposizione dei bilanci 2019 e 2020. Viene, quindi, evidenziato come l'*impairment* dovuto al COVID-19 sia tema di "competenza" dell'esercizio 2020.

In ultimo, viene considerata condivisibile la scelta del legislatore ("Decreto Liquidità") di differire l'entrata in vigore del Codice al 1° settembre 2021.

Organismo Italiano di Contabilità – Comunicazione "OIC 9 e COVID-19 - Valore d'uso di un'immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019"

L'OIC ha pubblicato in data 5 maggio 2020 la versione definitiva della [Comunicazione "OIC 9 e COVID-19 - Valore d'uso di un'immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019"](#).

La comunicazione dell'OIC rappresenta un chiarimento volto a definire "se nella stima del valore d'uso di un'immobilizzazione, una società debba considerare gli effetti del COVID-19 nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri".

Tale problematica si correla alla collocazione temporale del COVID-19, il quale - come indicato nel testo - ha avuto piena manifestazione a livello nazionale nel corso del primo trimestre 2020. Per tale motivo, l'emergenza sanitaria COVID-19 costituisce un "fatto successivo che non deve essere recepito nei valori di bilancio" ed essendosi manifestato nel 2020 non può comportare l'obbligo di predisposizione del *test* di *impairment*.

Da quanto detto, la comunicazione -per mezzo anche dell'analisi del disposto dell'OIC 9- indica che, laddove dovesse essere effettuato un *impairment test* al 31 dicembre 2019, gli amministratori dovrebbero considerare i flussi finanziari futuri con esclusivo riferimento agli elementi in essere alla data di riferimento del bilancio.

Non c'è, tuttavia, dubbio che, trattandosi di un fatto rilevante, occorre fornire adeguata informativa nella nota integrativa (OIC 29, par. 61).

Le medesime assunzioni sono trasponibili anche nell'applicazione dell'approccio semplificato dell'OIC 9, adottabile dalle società di minori dimensioni *ex art. 2435-bis, c.c.*, articolato - si ricorda - sulla capacità di ammortamento.

Organismo Italiano di Contabilità – Documento interpretativo 6. Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"

L'OIC ha pubblicato in data 3 giugno 2020 la versione definitiva del [Documento interpretativo 6. Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"](#).



Il documento acquisisce importanza a livello applicativo, poiché interpreta le disposizioni temporanee in materia di “sospensione” del principio della continuità aziendale introdotte dal legislatore dell’art. 7 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (“Decreto Liquidità”).

Il testo inquadra, anzitutto, l’ambito di applicazione della norma evidenziando che la facoltà di deroga alla continuità aziendale (art. 2423-*bis* co. 1, n. 1, c.c.), nel caso in cui sino soddisfatte le richieste condizioni, si applica alle società che adottano le norme del codice civile ai bilanci d’esercizio:

- chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (per es., chiusi al 31 dicembre 2019);
- chiusi dopo il 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (per es., bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
- in corso al 31 dicembre 2020 (per es., bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

La norma si applica in via interpretativa anche ai bilanci consolidati e alle relazioni infrannuali.

La deroga resta valida per le società che in assenza del coronavirus avrebbero predisposto il bilancio in continuità aziendale. Questo porta l’OIC a concludere, in ragione di una lettura sostanziale della norma, che le società che chiudono i propri bilanci in data anteriore al 23 febbraio 2020 (essenzialmente al 31 dicembre 2019) e che non hanno ancora approvato tali bilanci possono avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio 2019 sussisteva la prospettiva della continuità aziendale, come definita dal paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11.

Le società che, anche in assenza dell’emergenza sanitaria, non sarebbero egualmente risultate in continuità aziendale (paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11) non possono adottare la deroga.

Se la società si avvale di tale facoltà, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.

Chiaro che, nel caso in cui la deroga sia attivata, particolare rilevanza debba essere attribuita all’informativa della nota integrativa. Il documento indica anche che la nota integrativa dovrà riportare, rimanendo in vigore le esistenti disposizioni relative alle altre richieste informative (inclusa la normativa della Relazione sulla gestione), le “usuali” indicazioni inerenti anche alla capacità operativa, ai fattori rischio e alle incertezze identificate.

CNDCEC e FNC, Considerazioni in merito al trattamento contabile della cancellazione del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019

Il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato in data 5 giugno 2020 il [Documento “Considerazioni in merito al trattamento contabile della cancellazione del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019”](#).

La sollecitazione alla pubblicazione del documento è venuta dalla richiesta di iscritti che chiedevano informazioni su come contabilizzare lo stralcio del saldo IRAP 2019 previsto dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di



politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto rilancio").

Evidenziando che la soppressione del saldo IRAP 2019 rientra in termini contabili tra i "fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio" e che la tematica perde in parte di interesse se riferita a importi non "rilevanti", il documento giunge alla conclusione che, trattandosi di imposte di competenza dell'esercizio 2019, appare preferibile imputare lo "sconto" dello stralcio del debito IRAP inerente al versamento dell'eventuale saldo 2019 al bilancio dell'esercizio 2019. Tale soluzione è considerata la soluzione corretta anche da Assonime ([News Legislative "Decreto Rilancio. Riduzione e differimento di oneri e adempimenti tributari" del 22 maggio 2020](#)).

Tuttavia, stante la mancanza di una interpretazione ufficiale di OIC e l'incertezza esistente, non appare irragionevole neanche imputare la cancellazione del saldo all'esercizio 2020.

Considerata l'ambiguità dell'impostazione, si ritiene doverosa l'indicazione nella nota integrativa della modalità di appostazione in bilancio (art. 2427, co. 1, n. 1, c.c.).



Valutazione d'Azienda: la rilevanza di scelte differenti sui risultati ottenibili

La valutazione d'azienda è una procedura estremamente complessa in quanto, per definizione, essa *“non è un dato di fatto, ma una stima di una specifica configurazione di valore riferita ad una specifica attività ad una specifica data, tenuto conto della specifica finalità della stima¹”*. Si tratta, in definitiva, di una stima che per quanto possa tendere ad un valore reale, è pur sempre influenzata da una percepibile soggettività dato che, il valore assegnato ad un'attività o ad un bene è indubbiamente condizionato dal soggetto valutatore e dal ruolo che ricopre.

La continua evoluzione dei principi contabili, dei mercati e dei modelli competitivi, inoltre, porta la valutazione d'azienda a scontrarsi costantemente con nuove sfide che mettono in discussione i molteplici punti di riferimento ereditati dal passato.

È chiaro, pertanto, quanto sia fondamentale in quest'ambito, adottare delle metodologie-guida al fine di evitare o quantomeno limitare gli errori che portano a mettere in discussione la qualità dell'intera valutazione.

Ciò nonostante, il Professionista è spesso chiamato ad assumere decisioni e ad esprimere giudizi sulla base di tecniche non sempre guidate da rigore scientifico, ma di frequente basate su prassi divenute ormai consuete. In tali casi, quando la teoria e la pratica non viaggiano sullo stesso binario, il rischio di compiere valutazioni errate aumenta in modo esoso.

Alla luce di quanto esposto, si è riunita una [tavola rotonda formata da sei dei membri del Comitato Editoriale della Rivista su “La Valutazione delle Aziende”](#) edita da OIV con il contributo del CNDCEC:

- Prof. Mauro Bini, Direttore Responsabile;
- Prof. Raffaele Marcello, Consigliere Delegato del CNDCEC;
- Prof. Gualtiero Brugger;
- Prof. Fabio Buttignon;
- Prof. Mario Massari;
- Prof. Giovanni Petrella.

L'obiettivo di questa tavola rotonda è stato quello di esaminare dieci aspetti controversi nella valutazione d'azienda, identificando le soluzioni più consone in base non solo allo specifico contesto valutativo, ma anche in base ai diversi approcci utilizzati da ciascun autore. Nel dettaglio, sono stati individuati elementi poco chiari nell'ambito della “Metodica del reddito” e della “Metodica di mercato”.

Nello specifico:

1. metodica del reddito: struttura finanziaria ai fini della stima del *wacc*;
2. metodica del reddito: relazione fra saggio di crescita nel valore terminale e costo del capitale;
3. metodica del reddito: relazione tra ERP and *risk free rate*;
4. metodica del reddito: *size premium*;
5. metodica del reddito: *tax rate* effettivo o nozionale;
6. metodica del reddito: stima del flusso di

¹ PIV I.1.1.



- risultato da capitalizzare per la stima del valore terminale;
7. metodica del reddito: costo del capitale e coefficiente *alpha*;
 8. metodica del reddito: valutazione *pre money e post money*;
 9. metodica di mercato: quando e utile calcolare medie/mediane di multipli;
 10. metodica di mercato: premi di controllo e sconti di minoranza.

Di seguito si riportano solo alcune delle soluzioni trattate dai diversi partecipanti durante la Tavola rotonda, con la finalità di evidenziare la rilevanza che le scelte effettuate hanno sui risultati finali della valutazione.

In primo luogo, ci si è soffermati sulla valutazione della struttura finanziaria ai fini della stima del *wacc* (*weighted average cost of capital*); al riguardo, il Prof. Mauro Bini è partito introducendo una distinzione tra le imprese per le quali il rischio di *default* è trascurabile e quelle per cui non lo è. In particolare, *“l’uso del wacc presuppone che (...) il debito dell’impresa (o peer) sia privo di rischio. Quando invece le probabilità di default non sono trascurabili occorre considerare nel tasso di sconto anche i costi di dissesto. Infatti, se esiste una probabilità non trascurabile che l’impresa a seguito dei default debba essere liquidata è necessario alternativamente: considerare esplicitamente nella valutazione, oltre allo scenario going concern, anche lo scenario gone concern oppure scontare i flussi di risultato nella prospettiva going concern ad un tasso superiore al wacc”*². Questa distinzione è necessaria in quanto, se l’industria di cui fa parte l’impresa è in crisi, la

valutazione dell’azienda mediante il ricorso alla struttura finanziaria media dei *peer* potrebbe portare ad ottenere un risultato non adeguato.

Anche il Dott. Raffaele Marcello, Consigliere Delegato del CNDCEC, si è espresso operando una distinzione tra struttura finanziaria “specifica” e struttura finanziaria “astratta” dell’impresa. In particolare, le uniche soluzioni in cui potrebbe risultare applicabile la struttura finanziaria specifica dell’impresa sarebbero da circoscrivere ai casi in cui la valutazione dell’azienda ha come finalità quella di misurare il capitale di investimento o quando la valutazione riguarda *“una posizione di minoranza, (...) o a proprietà bloccata, e non prevede la possibilità di intervenire sulla struttura finanziaria per mezzo di scelte decisionali”*³. In tutti gli altri casi, la struttura finanziaria da adottare dovrebbe essere quella “ottimale” o quella normalmente sostenibile (*target*).

Un altro aspetto esaminato dalla tavola rotonda, sempre nell’ambito della metodica del reddito, riguarda il *tax rate* da utilizzare nelle valutazioni d’azienda: *tax rate* effettivo o *tax rate* nozionale?

Il Dott. Giovanni Petrella ha evidenziato che nella scelta dell’aliquota più adeguata da utilizzare, andrebbe analizzato lo scenario considerato; in particolare *“nella modellizzazione esplicita dei primi anni del modello reddituale, l’utilizzo dell’aliquota effettiva è coerente con la logica di una valutazione analitica: eventuali benefici fiscali devono essere tradotti nella valutazione d’azienda. Raggiunta la fase di valutazione del*

² Prof. Mauro Bini, Direttore Responsabile della Rivista “La Valutazione delle Aziende” – Tavola Rotonda vol.2 – dicembre 2019.

³ Prof. Raffaele Marcello, Consigliere Delegato CNDCEC – Tavola Rotonda vol. 2 – dicembre 2019.



valore terminale, tuttavia, la logica a supporto dell'utilizzazione dell'aliquota effettiva è sensibilmente indebolita (...). In questa fase, quindi, l'aliquota nozionale appare essere più adatta"⁴.

Nell'ambito della metodica di mercato, invece, ci si è interrogati su quando, nell'uso dei multipli di società quotate comparabili, sia corretto o meno utilizzare medie o mediane.

A tal proposito, è stato messo in evidenza che la problematica non riguarda principalmente la scelta tra valore medio o mediano, ma l'identificazione di comparabili appropriati. In sintesi, successivamente alla scelta accurata del campione da analizzare, andrebbero considerati, contestualmente, sia i valori mediani che le medie, al fine di ottenere un sistema di ulteriore controllo.

Per concludere, si vuole evidenziare che non esiste un'unica metodologia di valutazione da seguire al fine di non incorrere in errori, ma l'accrescimento della conoscenza di alcuni aspetti frequentemente analizzati durante una valutazione porterebbe sicuramente a risultati finali più precisi.

Per un approfondimento sugli argomenti trattati nella tavola rotonda è possibile visitare il sito dell'Organismo Italiano di Valutazione, nella sezione "La Valutazione delle Aziende".

⁴ Prof. Giovanni Petrella – Tavola Rotonda vol. 2 – dicembre 2019.



Le novità in tema di revisione legale

Pubblicato l'aggiornamento della "Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti"

Il CNDCEC ha pubblicato, in data 17 marzo 2020, la versione del documento "[La relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale](#)" aggiornata per le revisioni ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019. Tale versione è stata nuovamente ri-aggiornata in data 12 giugno 2020 a seguito dei successivi provvedimenti normativi emanati per far fronte alla crisi generata dalla diffusione del COVID-19 in Italia.

Il documento del CNDCEC, aggiornando la versione pubblicata per i bilanci chiusi nell'esercizio precedente, si focalizza sull'analisi del primo incarico di revisione legale nelle nano-imprese, fornendo alcuni spunti di riflessione specifici per il sindaco-revisore nominato in ottemperanza alla disposizione inizialmente vigente in materia per effetto del D.Lgs. n. 14/2019.

Nel dettaglio, il documento analizza i potenziali impatti dell'emergenza in corso sulla relazione di revisione per il bilancio 2019 con riferimento alla possibilità che il revisore, in considerazione delle attuali circostanze, possa avere la necessità di modificare il proprio giudizio o di aggiungere nella propria relazione altre informazioni senza che ciò costituisca una modifica del giudizio.

Inoltre, come detto, la versione 2020 del documento del CNDCEC è stata nuovamente ri-aggiornata nel mese di giugno al fine di recepire le disposizioni contenute nel Decreto Liquidità (convertito in legge, con

modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40), che, all'art. 7, ha introdotto una deroga temporanea alla valutazione della continuità aziendale per quelle società che, in assenza dello scoppio dell'emergenza sanitaria, avrebbero concluso di poter utilizzare il presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio.

L'applicazione di tale deroga ha inevitabilmente prodotto notevoli impatti anche sull'operatività del sindaco-revisore e sul contenuto della sua relazione unitaria sia nella sezione relativa al giudizio sul bilancio (*Parte A*), sia nella sezione relativa alla vigilanza *ex art. 2403 c.c. (Parte B)* per gli effetti che il *lockdown* ha avuto nei primi mesi del 2020 sull'assetto organizzativo della società e sui rischi di vigilanza.

A prescindere dalla eventuale necessità di modificare il proprio giudizio, è opportuno che, nelle specifiche circostanze connesse all'emergenza sanitaria in corso, il revisore aggiunga nella propria relazione un richiamo all'informativa resa dagli amministratori nella nota integrativa relativamente alla continuità aziendale e alla deroga *ex art. 7* del Decreto Liquidità senza che ciò configuri una modifica del proprio giudizio. Parimenti si ritiene opportuno che il revisore aggiunga un paragrafo relativo ad altri aspetti nel quale riferisca di non aver tenuto conto degli eventi successivi al 31 dicembre 2019 nell'applicazione del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570, così come previsto dal Documento Interpretativo n. 6 dell'OIC.



Infine, il documento è completato da n. 3 allegati: nel dettaglio, due modelli di **relazione unitaria del sindaco-revisore** nel caso di una **Srl** che redige il bilancio in forma abbreviata e di una **nano-impresa** che deve, per la prima volta, adempiere all'obbligo di revisione legale (così come originariamente previsto dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e uno schema di lettera di rinuncia ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. per il deposito della relazione unitaria del sindaco-revisore. Tutti gli allegati sono scaricabili in format *word* editabile.

Un documento congiunto CNDCEC-FNC sull'attività del sindaco-revisore ai tempi del COVID-19

Il documento di ricerca congiunto CNDCEC-FNC "[Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore](#)" pubblicato nel mese di maggio 2020, fornisce un'analisi dell'impatto prodotto dall'attuale situazione emergenziale, in continuo divenire, connessa alla diffusione del COVID-19, sull'attività esercitata dal sindaco-revisore nello svolgimento delle procedure di revisione e nell'esercizio della propria attività di vigilanza ex art. 2403 c.c.. L'obiettivo del documento è fornire spunti di riflessione per consentire al sindaco-revisore di adattare i propri approcci operativi al fine di svolgere al meglio l'incarico di revisione legale dei conti, in un contesto sanitario e socioeconomico assolutamente inedito e imprevedibile. Per tale motivo, il documento deve essere letto congiuntamente ai precedenti documenti emanati dal CNDCEC, dal titolo "*Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*" (2018), e "*La revisione legale nelle nano-impres - Riflessi e strumenti operativi*" (2020).

Il documento di ricerca CNDCEC-FNC trae la sua origine dall'esigenza, fortemente avvertita da tutti coloro che ricoprono il duplice ruolo di sindaci e revisori, di poter disporre di documenti tecnici, di rapida consultazione e costantemente aggiornati, in grado di fornire strumenti di lavoro utili per gestire l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Infatti, tale emergenza impatta direttamente sulla generazione di valore delle aziende e sulla capacità delle stesse di continuare ad operare in condizioni di normale funzionamento; ciò si riflette, indirettamente, sull'attività di chi deve redigere il bilancio d'esercizio e su chi deve esprimere un giudizio professionale in merito al bilancio stesso, sulla base delle disposizioni contenute nella normativa, nei principi contabili e nei principi, internazionali e nazionali, di revisione di riferimento. Per tale motivo, il documento di ricerca analizza gli effetti della crisi pandemica sui bilanci di esercizio, per individuare gli aspetti critici ai quali il sindaco-revisore deve prestare maggiormente attenzione nello svolgimento della sua attività di controllo; successivamente, il documento fornisce alcuni suggerimenti operativi che il sindaco-revisore potrebbe adottare alla luce delle mutate condizioni, non solo economiche, ma anche socio-sanitarie. Nel dettaglio, il documento di ricerca CNDCEC-FNC descrive ed analizza le principali criticità tecniche ed operative inerenti all'attività di controllo del sindaco-revisore, con particolare riferimento alla riconsiderazione del rischio di revisione e del rischio di vigilanza per l'attività di controllo tipica del collegio sindacale; alle modalità di raccolta degli elementi probativi e all'implementazione delle procedure in tema di continuità aziendale relativamente ai bilanci che hanno chiuso al 31 dicembre 2019.



Particolare attenzione è dedicata - nella parte finale dell'elaborato - agli aspetti tecnologici, che possono rappresentare la chiave di volta per lo svolgimento delle attività del sindaco-revisore in tempi di distanziamento sociale, evidenziando quali approcci e soluzioni operative possono - allo stato attuale - garantire alle procedure implementate da remoto la maggiore efficacia, efficienza e sicurezza personale dei soggetti incaricati della revisione legale.

Infine, il documento risulta arricchito da n. 4 modelli di carte di lavoro adeguate allo specifico contesto del COVID-19, scaricabili in formato *word* editabile, che possono essere utilizzate, ove opportunamente adattate, dal sindaco-revisore per l'esercizio delle sue attività in costanza di emergenza sanitaria. Nel dettaglio, i modelli di carte di lavoro allegati al documento di ricerca sono:

- *Questionario conoscenza dell'impresa e del contesto in cui essa opera - Integrazione COVID-19;*
- *Questionario per l'identificazione e la valutazione del rischio di frode - Integrazione COVID-19;*
- *Questionario sul sistema di controllo interno - Integrazione COVID-19;*
- *Questionario sul sistema informatico - Integrazione COVID-19.*

Tenuto conto della continua ed imprevedibile evoluzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il documento sarà, ove necessario, oggetto di successivi aggiornamenti volti a recepire i prossimi (altamente probabili) provvedimenti governativi.

Aggiornato agli impatti del COVID-19 il programma annuale di formazione 2020 per i revisori legali

Il Ragioniere Generale dello Stato con [determina prot. n. 642668 del 12 maggio 2020](#) ha aggiornato il programma annuale di formazione per l'anno 2020. Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito del mutato scenario economico in costanza di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha inevitabilmente inciso anche sui temi oggetto di aggiornamento professionale da parte dei revisori legali. Infatti, all'interno del programma aggiornato, emergono gli aspetti connessi alle novità introdotte dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e dal Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) relativamente ai bilanci 2019 e 2020 e su tutte le attività riflesse.

Nello specifico, l'aggiornamento si configura nell'integrazione delle materie già elencate nel programma stesso con le disposizioni in materia di contabilità e bilancio poste dalla normativa di emergenza e in particolare dal Decreto Liquidità, nonché da qualche marginale modifica nell'articolazione delle materie, volta ad agevolare la distinzione tra materie caratterizzanti e non caratterizzanti.

Emanazione di un documento tecnico in merito alla verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi

Nel mese di febbraio 2020 è stato pubblicato il documento "[Verifica del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi](#)" redatto dal gruppo di lavoro *Sfida Qualità* del CNDCEC.



Il documento del CNDCEC analizza, nel dettaglio, il contenuto dell'art. 4 del D.L. n. 124/2019 - come modificato in sede di conversione con L. 157/2019 - che integra nel testo del D.Lgs. 241/1997 l'art. 17-bis recante norme sulle "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera". Infatti, l'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 introduce l'obbligo di controllo da parte del committente sulla corretta esecuzione e versamento delle ritenute operate dall'impresa appaltatrice, affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori impiegati nell'ambito di appalti e subappalti. Il documento in oggetto riassume la novellata disciplina sulle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e le recenti risoluzioni, provvedimenti e circolari pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.

Il documento contiene anche una *check list* per le procedure da svolgere nell'ambito dell'attività di verifica della regolare tenuta della contabilità da parte del revisore incaricato della revisione legale del bilancio della società committente (Allegato 1) e della società appaltatrice/affidataria/subappaltatrice (Allegato 2). Entrambi gli allegati sono scaricabili nel formato *word* editabile, al fine di poter essere agevolmente utilizzati dal revisore.

Il CNDCEC ha pubblicato, dopo la fase di pubblica consultazione, la versione definitiva del documento "La revisione legale delle nano imprese"

A seguito della fase di pubblica consultazione, il CNDCEC ha emanato nel corso del mese di gennaio 2020 la versione definita del documento "[La revisione legale delle nano](#)

[imprese - Riflessi e strumenti operativi](#)" che recepisce i suggerimenti pervenuti. Tale documento trae la sua origine dalla necessità di rispondere ad una duplice esigenza sorta a seguito della riforma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Infatti, il documento del CNDCEC cerca, da una parte, di perimetrare il fenomeno delle nano imprese, dal punto di vista dei principi internazionali di revisione, a partire dalla nozione giuridica fornita dalla versione vigente dell'art. 2477 c.c.; dall'altra, di offrire una serie di approfondimenti in merito ad alcune declinazioni dei principi internazionali di revisione riferibili a tali specifiche realtà produttive. Ovviamente, il documento non prescinde dalla conoscenza, comprensione e applicazione di tutti i principi di revisione internazionali (ISA Italia), ma è finalizzato ad agevolare la corretta applicazione degli stessi principi ISA Italia consentendo al revisore di una nano impresa di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi. Conseguentemente, il documento del CNDCEC deve essere letto congiuntamente al volume "*Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni*", emanato dal CNDCEC nel corso del mese di aprile 2018, che esemplifica la struttura metodologica e operativa del processo di revisione.

Al fine di rappresentare un utile strumento di lavoro per il revisore delle nano imprese, il documento è arricchito anche da n. 3 allegati, scaricabili in formato *word* editabile, contenenti:

- *Questionario di comprensione dei servizi prestati dal fornitore di servizi;*



PRINCIPI DI REVISIONE

- *Memorandum di comprensione delle attività svolte dal fornitore dei servizi nei confronti della società utilizzatrice;*
- *Lettera di incarico professionale per contabilità ordinaria, bilancio, adempimenti fiscali e consulenza del lavoro.*



Tribunale di Roma, Giudice del registro, 1 giugno 2020

Il Giudice del Registro delle imprese rigetta il ricorso proposto ai sensi dell'art. 2189 c.c., da una s.r.l. avverso il rifiuto dello stesso Giudice di provvedere all'iscrizione della delibera assembleare di nomina dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) perché carente del requisito di professionalità specifica rappresentato dalla iscrizione nel registro dei revisori legali di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 39/2010 e richiamato dal rinvio effettuato nell'art. 2477, co. 4, c.c., "alle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni".

Più partitamente, la società riteneva che l'interpretazione del Giudice del Registro non potesse ritenersi fondata, essendo acclarato che nel sistema dei controlli interno della s.r.l., come declinato dal legislatore, la nomina del revisore legale non è obbligatoria e la società può limitarsi a nominare un sindaco unico che non svolge la funzione di revisione legale, scegliendolo tra soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, c.c.

Al riguardo, anche al fine di precisare l'iter argomentativo del Giudice del registro, è necessario precisare sin da subito che stando al disposto dell'art. 2397 c.c. e come precisato nelle indicazioni di prassi, qualora all'organo di controllo monocratico sia affidato l'espletamento della revisione, il sindaco unico deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Diversamente, qualora al sindaco unico non sia affidata la revisione legale, la stessa disposizione prevede che esso sia scelto tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con il D.M. Giustizia del 29 dicembre 2004, n. 320, o tra professori universitari di ruolo in materie economiche o

giuridiche. In ogni caso, trattandosi di requisiti minimi previsti *ex lege*, ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti:

- da leggi speciali che regolano specifici settori di attività;
- dallo statuto.

Nel caso in rassegna, la società ricorrente riteneva pienamente legittima la nomina del consulente del lavoro, prescelto come sindaco unico e privo della funzione di revisione, e in virtù di tanto, richiedeva al Giudice del registro di disporre d'ufficio l'iscrizione della delibera di nomina.

Entrando nel merito della decisione assunta dal Giudice del Registro, giova mettere in evidenza la lettura resa in ordine al tenore letterale dello statuto della s.r.l. (statuto risalente al 2004 e depositato presso il registro in data antecedente alle riformulazioni del disposto normativo di cui all'art. 2477 c.c. tramite cui si è consentito alla società di nominare un sindaco unico) e della delibera di nomina dell'organo di controllo monocratico. Lo statuto della società distingueva in modo del tutto opportuno l'ipotesi in cui all'organo di controllo fosse affidata la vigilanza *ex art.* 2403 c.c. da quella in cui allo stesso organo fosse affidata anche la revisione legale: in quest'ultimo caso, l'organo di controllo doveva essere composto per l'intero da revisori iscritti nel registro.

Alla luce di tanto, la delibera di nomina del sindaco unico, di cui si chiedeva l'iscrizione, precisava che, essendosi verificato il superamento dei parametri previsti dalla legge applicabili *ratione temporis*, la società provvedeva a nominare il sindaco unico ai sensi dell'art. 2477, co. 3, c.c. e dell'art. 4 e ss. del



CONTROLLI INTERNI

D.Lgs. n. 39/2010, conferendo in base alla lettura fornita dal Giudice, seppur implicitamente, a tale organo anche la funzione di revisione legale. Di talché, secondo il Giudice del registro la delibera non poteva essere iscritta perché il professionista nominato era privo dell'ulteriore requisito di professionalità specifica rappresentato dall'iscrizione nel registro dei revisori legali.

La pronuncia in rassegna si segnala anche per gli importanti spunti ricostruttivi della disciplina dei controlli di cui all'art. 2477 c.c.

In primo luogo, il Giudice del registro riafferma il principio per cui l'organo di controllo, monocratico o collegiale, e il revisore legale rappresentano figure non equivalenti, in quanto al primo, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 2409-bis c.c., spetta il controllo di legalità, mentre al secondo la revisione legale.

In questa prospettiva, il Giudice precisa che una previsione di statuto, come avviene per le s.p.a., possa conferire all'organo di controllo, sia in composizione collegiale che monocratica, tanto la vigilanza ex art. 2403 c.c., quanto la revisione legale; mentre, in assenza di previsioni specifiche circa i compiti da svolgere, le due funzioni andranno necessariamente a cumularsi sullo stesso organo di controllo. Per converso, la società può nominare un sindaco unico privato della funzione di revisione legale, limitandone i compiti alla vigilanza ex art. 2403 c.c.: l'(inedita) autonomia statutaria accordata ai soci si esplica, non solo, nella possibilità loro riconosciuta di determinare la composizione dell'organo, ma anche di stabilire la natura del controllo, in termini di vigilanza ex art. 2403 c.c. ovvero di funzione di revisione legale, anche nei casi in cui una nomina si renda obbligatoria per il superamento dei parametri di cui all'art. 2477, secondo comma, c.c. La s.r.l. può nominare un sindaco unico limitandone le

funzioni alla vigilanza ex art. 2403 c.c. e con esclusione della funzione di revisione legale: in questa ipotesi è necessario astrarsi dall'interpretazione letterale del rinvio effettuato alle norme sulla s.p.a. dall'art. 2477, co. 4, c.c., ritenendo inapplicabile la disposizione contenuta nell'art. 2397, co. 2, c.c. in forza della quale almeno un componente effettivo del collegio sindacale – e uno dei supplenti – devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Raffaele D'Alessio

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale

Nicola Lucido

Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Alessandra Pagani

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Laura Pedicini

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Matteo Pozzoli

Esperto CNDCEC

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

